



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2012 (15.06)  
(OR. en)**

**11411/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0156 (NLE)**

**EEE 77  
ESPACE 29  
RECH 287**

**PROPOSTA**

Mittente:	Commissione europea
Data:	14 giugno 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 295 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 295 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.6.2012  
COM(2012) 295 final

2012/0156 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE  
in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE  
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

### **2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo includendovi la cooperazione relativa al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES).

L'iniziativa riguarda il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)<sup>1</sup>.

- (a) Il Liechtenstein non è tenuto né a partecipare né a contribuire finanziariamente al programma GMES.
- (b) A causa di problemi economici, la partecipazione dell'Islanda ai programmi GMES deve essere temporaneamente sospesa.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

---

<sup>1</sup> GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE  
in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE  
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>3</sup> (in appresso: "accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE,
- (6) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

---

<sup>2</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>3</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato misto SEE possono accettare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del Comitato misto SEE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## **ALLEGATO**

### **DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**

**del**

#### **che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...<sup>1</sup>.
- (2) Un sistema di monitoraggio globale della terra è di fondamentale importanza per la gestione sostenibile dell'Europa settentrionale e dell'Artico.
- (3) La Norvegia ha contribuito allo sviluppo del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) sia nell'ambito del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) sia come membro dell'Agenzia spaziale europea.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)<sup>2</sup>.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo è così modificato:

1. il testo del paragrafo 6 è sostituito da quanto segue:

“La valutazione e i grandi orientamenti delle attività nell'ambito dei programmi quadro delle attività dell'Unione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico

---

<sup>1</sup> GU L ... del ..., pag. ...

<sup>2</sup> GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

di cui ai paragrafi 5, 8 bis, 8 quater, 9 e 10 sono disciplinati dalla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo.”

2. Dopo il paragrafo 8 ter è inserito il paragrafo seguente:

“8c. (a) A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

- **32010 R 0911**: Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).
- (b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
- (c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a), cioè al Comitato GMES, al Consiglio di sicurezza e al forum degli utenti.
- (d) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
- (e) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.”

## *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo\*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE*

Il presidente

I segretari  
del Comitato misto SEE